

23/03/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 23 del mese di marzo dell'anno 2017, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
- Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario
- Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- Dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- Dott. Paolo Maria Campanini – Consigliere
- Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere *entra alle ore 20:10*
- Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- Dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assenti: Dott. Luca Longo, Dott. Mauro Vittorio Grimoldi, Dott.ssa Valeria La Via

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali del 23/02/2017;
2. Approvazione modifica composizione Commissione Paritetica OPL – Università Lombarde sui Tirocini;

3. Procedimento disciplinare L. E. / G. M. ore 20:00

4. Procedimento disciplinare Z. M.A. / Z. G.M. ore 21:00

5. Procedimento disciplinare C. A. / C.C. ore 21:15

6. Casi deontologia:

a) C. J. / A. A.

b) F. N. / S. D.

c) P. A. / M. F.

d) O. L. / Ordinanza Tribunale di Milano

e) B. E. / M. M.B.R.M.

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 11 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:56.

Si vota per l'inserimento di un nuovo punto n.1 all'ODG: **Approvazione incarico Referente territoriale di Mantova.**

Il Presidente dott. Bettiga prende atto del curriculum vitae e della disponibilità della dott.ssa Cal, specializzata in psicoterapia e intervento sul disagio in ambito organizzativo.

La delibera di approvazione incarico Referente territoriale di Mantova viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Pasotti, Ratto)

(delibera n.114/17)

Si passa al punto 2 (ex punto 1): approvazione verbali del 23/02/2017

I verbali pubblici e riservati del 23/02/2017 vengono approvati all'unanimità con 10



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Pasotti, Ratto).



Si passa al punto 3 (ex punto 2): approvazione modifica composizione

Commissione Paritetica OPL – Università Lombarde sui Tirocini

Il Segretario dott.ssa Parolin specifica che l'università San Raffaele di Milano ha sostituito la prof.ssa Sarno con la dott.ssa Di Mattei e l'università degli studi di Pavia la dott.ssa Longo con la prof.ssa Zanetti.

La delibera di approvazione incarico Referente territoriale di Mantova viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Pasotti, Ratto)

(delibera n.115/17)

La Consigliera Chiara Marabelli entra alle ore 20:10

Si passa al punto 4 (ex punto 3): procedimento disciplinare L. E. / G. M.

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione a L.E. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione a L.E. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione dell'AVVERTIMENTO a L.E.

(delibera n.116/17)



Si anticipa il punto 6 (ex punto 5) che ridiventa quindi punto 5: Procedimento disciplinare C. A. / C.C.

Il Consigliere relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione a C.A. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3, 5, 31 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione a C.A. della sanzione dell'AVVERTIMENTO per la violazione degli artt. 3, 5, 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione dell'AVVERTIMENTO a C.A.

(delibera n.117/17)

Un Consigliere desidera venga messo a verbale che dal materiale relativo al presente procedimento, esaminato dalla Commissione, sono emersi elementi passibili di valutazione per un'eventuale apertura d'ufficio nei confronti di un altro collega.

Si passa al punto 5 (ex punto 4) che diventa punto 6: procedimento disciplinare Z. M.A. / Z. G.M.

Il procedimento disciplinare viene sospeso per cancellazione dell'iscritto ai sensi

dell'Art. 12 c. 2 del Regolamento disciplinare OPL.

La delibera viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.118/17**)



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Si passa al punto 7 (ex punto 6): casi deontologia

a) C. J. / A. A.

La dott.ssa Bertani illustra il caso.

La procedura viene sospesa ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento per intervenuta cancellazione dell'iscritto.

La delibera di sospensione per cancellazione iscritto del caso **C. J. / A. A.** viene approvata all'unanimità 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.119/17**)

b) F. N. / S. D.

La dott.ssa Bertani illustra il caso

La procedura viene sospesa ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento per intervenuta cancellazione dell'iscritto.

La delibera di sospensione per cancellazione iscritto del caso **F. N. / S. D.** viene approvata all'unanimità 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.120/17**)

c) P. A. / M. F.

La Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto del 6.7.2015, l'esponente segnala che l'iscritta ha ricevuto la figlia (13 anni) senza il suo consenso; è stato avvisato dalla sua ex-compagna dell'incontro solo dopo che lo stesso era avvenuto. La sua ex-compagna gli ha chiesto il consenso per la prosecuzione del percorso, ma lui non ha accettato.

Chiarimenti

L'iscritta, con atto del 23.8.2015, invia i suoi chiarimenti: ha avuto un contatto telefonico con la ex-moglie dell'esponente per un sostegno psicologico alla minore «esplicitamente richiesto dalla ragazza alla madre». Durante la conversazione telefonica ha chiarito termini e condizioni per la presa in carico. Il 13 giugno 2015 ha avuto un incontro con la ex-moglie dell'esponente. La signora si è presentata con la minore, la quale ha voluto sapere perché non poteva iniziare un supporto psicologico senza prima aver informato il padre. In quella sede, l'iscritta ha ribadito la necessità di avere il consenso da parte dell'esponente per la presa in carico, essendo necessario il consenso di entrambi i genitori. Da quel momento l'iscritta, non ha più incontrato la ragazza nel suo studio quindi non ravvede illeciti deontologici.

Commissione Deontologica

Non si ravvisano illeciti deontologici, quindi si propone l'archiviazione del procedimento.

La delibera di archiviazione del caso P.A./M.F. viene approvata all'unanimità 11 voti



favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.121/17)**



d) O. L. / Ordinanza Tribunale di Milano

La Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

Con atto del 4.3.2016 Il Tribunale di Milano - Sez. IX Civile, segnala la violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico da parte dell'iscritta la quale ha sottoposto il minore a consultazione psicologica corredata da valutazione testale su incarico della sola madre senza il preventivo consenso del padre e consegnato la relazione al difensore della ricorrente e delegando la medesima a firmarla.

Chiarimenti

In data 29.6.2016 l'iscritta, tramite il proprio Avvocato, invia i propri chiarimenti facendo una cronistoria del caso. Nel settembre 2015 la madre del minore si rivolgeva all'iscritta «a causa di atteggiamenti preoccupanti - a suo dire - del figlio, che avrebbe manifestato tic, atteggiamenti aggressivi e nervosi a seguito di una vacanza in cui era stato affidato al padre, svoltasi nel mese di Luglio.» In data 17.09.2015 la madre del minore, da sola e senza il minore, si recava presso lo studio dell'iscritta per riferire di questi comportamenti insoliti tenuti dal minore e «chiedeva quindi l'ausilio psicologico dell'iscritta, anche per capire e ricomporre la frattura che si era venuta a creare tra il minore ed il padre, di cui non si dava spiegazioni». L'iscritta informata dal legale che all'epoca assisteva la signora che

anche il padre del minore era stato informato della situazione di disagio del figlio, svolgeva un primo colloquio conoscitivo in data 24.09.2015. L'iscritta ha ottenuto il consenso scritto da parte della madre «ma tuttavia presumesse che non vi fosse opposizione da parte del padre, rilevato che ne era stato prontamente informato per il tramite dei rispettivi legali e che, oltretutto nelle immediatezze dell'inizio del percorso psicologico, aveva accettato di non vedere il figlio per consentire un esito positivo del percorso terapeutico». Precisa che in data 21.10.2015 l'iscritta ha incontrato il padre per un colloquio conoscitivo in funzione della stesura della relazione. A parere dell'Avvocato questo deve essere interpretato come un'adesione al percorso psicologico sul minore perché il padre «non solo si è attenuto ai consigli terapeutici ma vi ha persino preso parte, acconsentendo ad essere valutato». L'avvocato segnala che l'iscritta può «aver commesso un'ingenuità, di cui si scusa ed è profondamente rammaricata, ma di certo non ha volontariamente agito in violazione delle norme deontologiche». Il comportamento dell'iscritta «è sempre stato volto a mantenere la necessaria equidistanza per giungere ad una valutazione imparziale del minore; e proprio per evitare la conflittualità Inter partes la predetta ha provveduto a consegnare la relazione al legale della Signora- in formato pdf non modificabile - delegandola al deposito mediante firma digitale, con l'accordo che avrebbe dovuto anche consegnarla al legale del Signor B., lasciando che - giustamente - le vicende legali non entrassero nell'ambito psicoterapeutico».

Commissione Deontologica

Dalla lettura della relazione si evince che la stessa ha effettuato un colloquio con un'insegnante del minore e uno con una coppia di amici di famiglia, che saltuariamente si prendevano carico di lui. Dagli atti del procedimento non risulta



esserci stato un consenso esplicito del padre ai colloqui suddetti, e dalla cronologia della relazione sembra che gli stessi colloqui siano stati effettuati prima dell'incontro di persona con il padre. Infine, i chiarimenti confermano che non c'è stato il consenso esplicito del padre alla valutazione del minore né alla stesura della relazione. L'iscritta ha agito in una situazione conflittuale tra i genitori senza rispettare il principio di responsabilità di cui all'Art. 3 CD. ("Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri"). L'iscritta ha proceduto alla valutazione del minore senza il necessario consenso esplicito del padre (Art. 31 del Codice Deontologico). È pacifico che il consenso possa anche non essere dato per iscritto, ma deve necessariamente essere espresso.

Per quanto riguarda i contatti esterni al nucleo e la consegna della relazione al legale della madre, la deroga allo scioglimento del segreto professionale non è stata supportata dal consenso di entrambi gli aventi diritto. (Art. 11 «Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti»).

L'orientamento della Commissione Deontologica è per è per l'apertura ai sensi degli artt. 3, 11, 31.

Camera di Consiglio

I Consiglieri, nella discussione, concordano con le proposte della Commissione Deontologica ritrovandosi nelle stesse motivazioni.



La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso **O. L. / Ordinanza Tribunale di Milano** ai sensi degli Artt. 3, 11 e 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.122/17)**



La convocazione è fissata per il giorno **22/06/2017 alle ore 20:00**

e) B. E. / M. M.B.R.M.

Il Dott.Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Esposto

Con atto del 4.2.2016, la esponente segnalava che la moglie si è rivolta all'iscritta per iniziare una terapia. Dopo l'inizio della terapia, l'iscritta su richiesta del legale della moglie, emette «una vera e propria diagnosi sul sottoscritto, mai visto né interpellato dalla stessa, solo ed esclusivamente sulla base del racconto della sua paziente». In questo documento che l'esponente allega l'iscritta "definisce il sottoscritto mente sociopatica»; «stalker con profilo psicologico di potenziali e reali omicidi", "predatore ferito nella sua onnipotenza narcisistica (io sono dio e tu sei in mio potere di vita o di morte)» concludendo, affermando che per certo "visto il quadro complessivo e i FATTI narrati, non ci si può illudere sulla possibilità che il marito della signora C. (ovvero il sottoscritto) possa controllare le sue pulsioni violente, anzi forse in una improvvisa degenerazione comportamentale potrebbe persino spingersi in un irrimediabile atto estremo in danno della sig.ra C."

Chiarimenti

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

In data 11.3.2016, l'iscritta tramite il suo legale manda i chiarimenti nei quali afferma che l'iscritta ha appreso dalla propria paziente alcune informazioni ritenute di particolare allarme per la sicurezza della stessa. L'esponente inquadra la problematica in un già degenerato rapporto familiare, tant'è che come egli stesso ammette, è pendente un procedimento penale che lo vede indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. e per il reato di rapina in danno della moglie (ex art. 628 c.p.) e per lesioni aggravate sempre in danno della moglie (ex art 582 c.p.). L'iscritta ha predisposto una relazione indirizzata esclusivamente al difensore della moglie e questa «si deve inquadrare in rapporto bilaterale, esclusivo, tra i due professionisti, un medico e un avvocato, i quali hanno l'obbligo di tutelare al meglio la propria paziente/assistita. Se il difensore ha poi deciso di utilizzare la relazione nell'ambito del procedimento penale, questa è stata una scelta personale estranea all'iscritta». Il contenuto della relazione a firma dell'iscritta, «non è una diagnosi specifica di una patologia cui è affetto l'esponente, ma un profilo psicologico attribuito all'esponente sulla base di quanto riferito e appreso dalla sua paziente»; «nel proprio elaborato utilizza le espressioni "ella riferisce", "riferisce che" non ponendosi in alcun modo come titolare diretta di informazioni che finiscono per definire l'esponente un soggetto pericoloso». L'esposto appare probabilmente strumentale alla sua linea difensiva nel processo penale screditando in via extra processuale l'elaborato a firma dell'iscritta. Inoltre, a voler dar conto della interpretazione autentica data dal difensore dell'esponente, le espressioni usate dall'iscritta riguarderebbero solo profili di lesa onorabilità. "L'ordinamento penale tutela l'onorabilità delle persone attraverso la norma contenuta nell'art. 595 c.p. che disciplina la fattispecie del reato di diffamazione quando l'offesa è comunicata ad una pluralità di persone" mentre la relazione era



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

indirizzata solo al difensore della moglie dell'esponente.

Chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare "per la genericità e strumentalità della segnalazione".



Nell'audizione del 2 febbraio 2017 l'iscritta non si presenta mandando tramite

l'Avvocato alcune sue riflessioni che nulla aggiungono ai chiarimenti ricevuti.

L'Avvocato rilascia una serie di dichiarazioni sostenendo che: la relazione dell'iscritta sia stata strumentalizzata "in seguito a un'ordinanza di allontanamento

dalla residenza per comportamenti nei confronti della paziente dell'iscritta".

Aggiunge: "Se si legge bene la relazione, si tratta di un tipico profilo criminologico di un soggetto - non quindi di una diagnosi -, fatto dall'iscritta all'esito dei riferiti

della paziente e appoggiandosi a denunce e querele e un referto del PS che erano a sua disposizione". Inoltre: "il rapporto professionale era tra l'iscritta e l'avvocato

della paziente" che la utilizza in autonomia all'interno del procedimento. "La relazione cita a più riprese "riferiti" della paziente e anche letteratura. Definisce poi

anche il profilo criminologico dell'esponente, ma dichiarando di non poter arrivare a conclusioni certe. E' evidente che in una situazione del genere, sottovalutare il

comportamento del coniuge rischia di essere molto pericoloso: la redazione di un documento del genere costituisce in qualche modo un intervento preventivo".

L'iscritta si è ulteriormente allarmata quando è stata «contattata direttamente dall'Avvocato dell'esponente senza comprenderne l'obiettivo. Solo in seguito

all'intervento dell'Avvocato A. è stato chiarito (vedi email del 29/1/2016 che alleghiamo agli atti) che l'intenzione era quella di chiedere all'iscritta di modificare

alcuni termini presenti nella relazione per tutelare l'onorabilità dell'indagato".

"L'iscritta non segue più la sua paziente per un problema di incompatibilità, a causa del nuovo contesto che è venuto a delinearsi".

Commissione Deontologica



L'iscritta non si è mostrata consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, possa intervenire significativamente nella vita degli altri (Art.3). Nella relazione l'iscritta cita circostanze da comunicare all'Autorità Giudiziaria ma si rivolge all'avvocato di parte della sua paziente. Nella relazione vengono riportati numerosi "riferiti" ma, inserendo la descrizione dell'esponente in una categoria che lei definisce «stalker», trae poi delle valutazioni sulla stessa categoria, che trasla sull'esponente in termini di «diagnosi» non avendolo conosciuto.

Nelle proprie attività professionali lo psicologo valuta attentamente il grado di attendibilità e validità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni...su casi specifici esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su documentazione adeguata e attendibile. L'iscritta nei chiarimenti allega l'Ordinanza del Tribunale relativa all'allontanamento dell'esponente dalla casa familiare (art.282bis CPP) ma nella relazione non viene citata e la Commissione ritiene che abbia espresso valutazioni e giudizi professionali non fondati sulla conoscenza professionale diretta (Art.7).

L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'apertura ai sensi degli artt. 3,7.

Discussione

Un Consigliere evidenzia che l'iscritta ha svolto un percorso a seguito del quale ha steso una relazione in cui non si comprendono quali basi metodologiche e scientifiche abbia utilizzato, tenendo presente che l'avvocato nell'audizione fa

riferimento a un profilo criminologico. Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici (Art.5).

I Consiglieri, nella discussione, concordano inoltre con le proposte della Commissione Deontologica ritrovandosi nelle stesse motivazioni per quel che concerne gli Artt. 3 e 7.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso **B.E. / M.M.B.R.M.** ai sensi degli Artt. 3, 5 e 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n.123/17**)

La convocazione è fissata per il giorno **22/06/2017 alle ore 21:00**

Alle ore 23:23 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 11/05/2017

Il Presidente	Il Segretario	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Laura Parolin	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA